

①

N. 00291/2011 REG.PROV.CAU.

N. 07349/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7349 del 2010, proposto da:

Toribio Rea, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Cugini, Stefano Bertuzzi,
con domicilio eletto presso Angela Ferrera in Napoli, via Ponte di Tappia N.47;

contro

Regione Campania Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigia
Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso Maria Luigia Schiano Di
Colella Lavina in Napoli, via S.Lucia,81-G/0 Avv.Region.; Agca Agenzia Per
l'Inrogazione Per L'Agricoltura, rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato
Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Ditta Ruocco Carlo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot.n. 2010.00774073 del 27/09/2010, notificata il 02/10/2010, con
cui la Regione Campania - A.G.C. - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore

Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CE.P.L.C.A. di Salerno ha disposto la non ricevibilità della domanda n. 84740375666 - anno 2008, presentata dal ricorrente per la Misura Agroambientale 214 sub Azione D2, nell'ambito del PSR Regione Campania 2007/2013; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania Presidente e di Agea Agenzia Per L'Erogazione Per L'Agricoltura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono elementi per una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso, alla luce dell'accertata tempestiva presentazione della copia cartacea della domanda;

Ritenuto che sussista il pericolo di un serio pregiudizio determinato dal venir meno del beneficio di cui trattasi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione della nota provvedimento impugnata;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2011.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente, Estensore

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ilda Raiola, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2011

II. SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

3

N. 03970/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07349/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7349 del 2010, proposto da:
Rea Toribio, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta
individuale, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Bertuzzi e
Angelo Cugini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela
Ferrara in Napoli, via Ponte di Tappia n.47;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta
regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura regionale (avv. Maria
Luigia Schiano di Colella Lavina), con domicilio eletto presso la sede
dell'Ente, in Napoli, via S. Lucia, 81;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale
rapp.te p.t., rappresentata e difesa in giudizio, *ex lege*, dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con la quale domicilia *ope legis* in Napoli alla
via Diaz 11;

nei confronti di

Ditta Ruocco Carlo;

per l'annullamento

della nota prot. n. 2010 0774073 del 27/09/2010, di seguito comunicata con lettera raccomandata ricevuta il 02/10/2010, con cui la Regione Campania - A.G.C. - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CE.PI.CA. di Salerno ha disposto la non ricevibilità della domanda n. 84740375666 - anno 2008, presentata dal ricorrente per la Misura agroambientale 214 sub azione D2, nell'ambito del PSR Regione Campania 2007/2013; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente, ivi inclusi, per quanto di ragione, gli elenchi provvisori e/o definitivi, la graduatoria unica regionale, estremi e data sconosciuti, se nelle more intervenuti, nonché, per quanto occorrer possa, i bandi, pubblicati dalla Regione Campania, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (2007/2013), di attuazione delle misure 211 (*Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane*) e 214 (*Pagamenti agro ambientali*) nella parte in cui disciplinano, all'art. 13, le modalità e i termini di presentazione delle domande; nonché per il risarcimento del danno con reintegrazione in forma specifica e/o per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e

dell'AGEA;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza n. 291 dell'11 febbraio 2011 con la quale la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, notificato il 2 dicembre 2010 e depositato in segreteria il 28 dicembre 2010, il sig. Rea Toribio, imprenditore agricolo che svolge la propria attività nella provincia di Salerno, ha impugnato la nota prot. 0774073 del 27 settembre 2010 con la quale l'amministrazione regionale gli ha comunicato l'irricevibilità della sua domanda di contributi n. 84710435235 anno 2008 (nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, di attuazione delle misure 211 - *Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane* - e 214 - *Pagamenti agro ambientali*), registrata agli atti dell'ufficio al n. 553096 del 27 giugno 2008, "*in quanto la presentazione telematica (rilascio informatico) è avvenuta il 25/06/2008, data successiva alla scadenza prevista dal bando (Bollettino Ufficiale Regione Campania numero speciale del 29 aprile 2008)*".

A sostegno del ricorso parte ricorrente ha dedotto una pluralità di motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Campania.

Con ordinanza n. 291 dell'11 febbraio 2011 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato, *"alla luce dell'accertata tempestiva presentazione della copia cartacea della domanda"*.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La complessa procedura prevedeva la presentazione delle domande in via informatica attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'AGEA, previa formazione *on line* del fascicolo aziendale, anche avvalendosi di un Centro di assistenza agricola (CAA) riconosciuto dall'AGEA. Le domande informatiche dovevano essere presentate entro il 15 maggio 2008, fatta salva la possibilità di presentazione tardiva – fino al 9 giugno 2008 – con una conseguente riduzione del 1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno fctiale di ritardo.

La procedura prevedeva, tuttavia, un secondo passaggio, costituito dal deposito della copia cartacea del modulo rilasciato dal SIAN, da presentarsi all'ufficio periferico (S.T.A.P.A. – Ce.Pi.C.A.) entro le ore 12,00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del bando (entro il 16 giugno 2008).

Parte ricorrente afferma di essere incappata in un malfunzionamento del sistema informatico, poiché la sua domanda informatica, presentata nei termini per il tramite di un Centro di assistenza agricola abilitato dall'AGEA (CAA di Napoli) – numeri di protocollo informatico 84761378821 e 84761378888 (domande di base), poi

sostituite dalle conseguenti domande magnetiche (nn. prot. 84740375675666 (per la misura 211) e 84710435235 (per la misura 214) – non risultavano ricevute dal sistema per il “*mancato aggancio al modello base esistente per l'anno 2008*”. Ma ha dimostrato di aver comunque assolto alla seconda formalità prevista dal bando, mediante presentazione in forma cartacea costituita dal modulo rilasciato dal SIAN, nei termini di bando.

Ora, la difesa regionale riferisce delle numerose interlocuzioni avutesi con gli uffici dell'AGEA, volte a verificare la consistenza e le ragioni del riferito malfunzionamento, ma ha concluso nel senso dell'inammissibilità della domanda di parte ricorrente sotto il duplice profilo della mancata prova, da parte dell'AGEA, dell'effettivo verificarsi del malfunzionamento, e della inidoneità della sola documentazione cartacea ai fini della ritualità e ammissibilità della domanda.

Entrambe le posizioni – tra loro logicamente connesse - non sono condivise dal Collegio.

In primo luogo non è sostenibile che la mancata risposta dell'AGEA, ancora nel mese di settembre 2010 (come si riferisce nelle memorie regionali), in ordine all'imputabilità del problema tecnico (al SIAN o al Centro di assistenza agricola di Napoli cui si era rivolto il ricorrente), possa vincolare l'amministrazione regionale in senso sfavorevole per il ricorrente, sì da imporre di dichiarare l'inammissibilità della domanda. Ed infatti, posto che, nel caso di specie, è incontestato tra le parti che un malfunzionamento tecnico

nel sistema informativo vi è stato e che esso ha svolto un'efficacia causale sul ritardo o sull'irrivalenza della presentazione in via elettronica della domanda da parte della ditta ricorrente, non è ammissibile che la mancata verifica tecnica, che compete agli uffici dell'amministrazione, in ordine alle origini, alla dinamica e agli effetti di tali inconvenienti tecnici possa tradursi in un pregiudizio per il privato incolpevole, che ha confidato in buona fede sulla funzionalità del sistema, essendosi recato nei termini presso un Centro di assistenza agricolo abilitato e riconosciuto dal sistema informativo SIAN dell'AGEA per la presentazione della domanda secondo le modalità telematiche imposte dal bando. Per principio generale l'imposizione di modalità informatiche per la presentazione di domande e per le interlocuzioni con l'amministrazione deve tradursi in una semplificazione e in una riduzione degli oneri, degli impegni e dei rischi a carico dei cittadini e delle imprese, e non può mai trasmodare in un aggravamento del rischio di inammissibilità delle domande e di perdita dei benefici per malfunzionamenti del sistema che la stessa amministrazione non è poi in grado di spiegare e di chiarire nella loro origine, dinamica e portata effettuale.

Sotto il secondo profilo l'argomento della difesa regionale è parimenti inaccoglibile per quanto concerne la ritenuta inscindibilità e unitarietà della procedura, per cui la presentazione della stampa cartacea, pur prevista senza particolari specificazioni e limitazioni dal bando, in tanto sarebbe ammissibile e avrebbe un senso in quanto sia legata indissolubilmente alla rituale presentazione e ricezione di quella

informatica. Questo postulato, letto alla luce dei principi di *favor admissionis* e di alleggerimento dei carichi burocratici per le imprese e i cittadini, si rivela assertivo e apodittico, e perciò non condivisibile, posto che, contrariamente all'impostazione regionale, la presentazione del documento cartaceo deve poter essere valorizzata come rimedio alternativo proprio per i casi, quali quello verificatosi nella fattispecie in esame, in cui l'erroneo funzionamento del sistema pone il cittadino nell'impossibilità o nella notevole difficoltà di poter adempiere a quanto previsto dal bando attraverso i mezzi informativi.

Tutto ciò premesso e considerato, e tenuto conto del fatto che, come già rilevato nella sede cautelare, nel caso di specie non v'è dubbio sulla tempestiva presentazione, da parte del ricorrente, della documentazione afferente alla domanda in formato cartaceo, nei termini del bando, il Collegio giudica la domanda di parte ricorrente fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.

Non può, invece, giudicarsi meritevole di accoglimento – e andrà pertanto respinta – la domanda di risarcimento del danno con reintegrazione in forma specifica e/o per equivalente, pure proposta da parte ricorrente, e ciò sia per la genericità di siffatta domanda risarcitoria, sia in considerazione della pronta tutela cautelare accordata con la già ricordata pronuncia “sospensiva” della Sezione concessa con ordinanza n. 291 dell'11 febbraio 2011, da valutarsi alla stregua di un rimedio in forma specifica (o, meglio, di un mezzo di tutela ripristinatoria) idoneo a rimuovere *ab initio* il danno

patrimoniale allegato (ma non provato) da parte ricorrente.
Le spese della causa, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell'amministrazione regionale intimata (posto che l'AGEA ha fornito solo l'impiego del sistema informatico SIAN ed eventuali recuperi interni tra le due amministrazioni non devono riguardare il cittadino, che ha interloquito in sede amministrativa con la sola Regione Campania), nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la nota della Regione Campania prot. n. 2010 0774073 del 27 settembre 2010.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna l'amministrazione regionale della Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Ida Raiola, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)